

Piemonte

L.R. 30-3-1988 n. 15

Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 aprile 1988, n. 14.

Art. 3

Apertura delle agenzie di viaggio e turismo.

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività presentata al comune in cui ha sede l'agenzia, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), come da ultimo modificato dall'[articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Le attività indicate all'articolo 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste.
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale ⁽⁵⁾.
5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia.
6. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 5.
7. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, bensì a comunicazione al comune ove sono ubicati ⁽⁶⁾.

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 febbraio 2010, n. 34-13373](#).

(6) Articolo così sostituito dall'[art. 8, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo. 1. L'esercizio delle attività di cui all'[art. 2, comma 2](#), è soggetto ad autorizzazione che è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'agenzia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le altre attività indicate all'[art. 2, comma 3](#), possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano e munendosi delle specifiche autorizzazioni nei casi in cui siano prescritte.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente Autorità di Pubblica Sicurezza, relativo al possesso da parte del titolare e del direttore tecnico dei requisiti di cui agli [artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#) e successive modificazioni, nonché al nulla osta della Provincia di cui al successivo [art. 5](#).

4. L'autorizzazione deve indicare espressamente le singole attività di cui all'[art. 2, comma 2](#), per le quali l'autorizzazione stessa è concessa.

5. Nell'autorizzazione viene indicato altresì il periodo minimo di apertura per le agenzie che intendono svolgere la loro attività in località di turismo prevalentemente stagionale.

6. L'apertura di succursali o filiali o la variazione all'autorizzazione di un'agenzia di viaggio e turismo sono soggette alle modalità di rilascio di una nuova autorizzazione.

7. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo a persone fisiche o giuridiche straniere, sono fatte salve le norme previste dall'[art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#).

8. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'[art. 2](#), sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla specifica legislazione. Sono escluse dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale le autorizzazioni concernenti le succursali o filiali a gestione non autonoma.».

Art. 8

Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:

- a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

2. Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.

4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del [decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

5. In mancanza dei requisiti previsti dall'[articolo 29 del D.Lgs. 206/2007](#), il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.

6. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività.

7. Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.

8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229](#)) ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo così sostituito dall'[art. 8, comma 3, L.R. 30 dicembre 2009, n.](#)

38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo. 1. L'impresa di viaggio e turismo è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

2. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare dovrà dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:

a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'art. 2;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

3. Qualora il titolare dell'agenzia non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia stessa o non possieda le caratteristiche professionali di cui sopra, oppure nel caso di succursali o filiali, le caratteristiche di cui al comma 2, devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente a tempo pieno dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

4. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell'agenzia entro 90 giorni deve proporre un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'autorizzazione.

5. Il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 9.

6. A tali fini la Giunta regionale determina criteri e modalità per l'effettuazione delle prove di esame, definendone le materie.

7. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, nonché, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi, al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.».